



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 22 giugno 2020

COVID: Reddito di cittadinanza e promozione del lavoro agricolo

L'art. 94 del DL 19 maggio 2020, n.34, cosiddetto Rilancio.

Come noto il detto articolo prevede che **i percettori di Reddito di Cittadinanza** possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, **nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020**.

A tal fine l'INPS, con **messaggio 2423 del 12 giugno**, precisa che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello "RdC/PdC – com Estesò" per la comunicazione dei redditi percepiti.

A titolo di esempio, q, un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite modello "RdC/PdC – com Estesò".

In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la comunicazione dei redditi presunti, **in virtù del superamento del periodo massimo** di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge.